

IPOTESI BOZZA DI LAVORO

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ISTITUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO E DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO.

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente *“Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”*;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2008, n. 256, recante *“Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia”*;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn), concernenti l'istituzione, rispettivamente, del ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere t), n. 3) e nn), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative, per l'accesso, rispettivamente, al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, devono essere individuate con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- RITENUTO di dover stabilire le modalità per l'istituzione dei predetti ruoli, in adesione ai criteri espressamente indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e delle relative finalità, tenuto anche conto dei tempi previsti per la relativa attuazione;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ISTITUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO E DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità attuative per l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere t), n.3) e nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo").

CAPO II

DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

SEZIONE I

Alimentazione del ruolo

Articolo 2

(Concorsi interni per titoli)

1. All'alimentazione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato si provvede attraverso due concorsi interni per titoli, di cui:

- a) il primo concorso, per la copertura di 1.500 unità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1), del decreto legislativo, riservato ai sostituti commissari che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per l'accesso al ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per le annualità dal 2001 al 2005, per i seguenti posti:
 - 1) 300 per l'annualità 2001
 - 2) 300 per l'annualità 2002
 - 3) 300 per l'annualità 2003
 - 4) 300 per l'annualità 2004
 - 5) 300 per l'annualità 2005;
- b) il secondo concorso, per la copertura di 300 unità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.2), del decreto legislativo, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che rivestivano la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Articolo 3

(Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai concorsi di cui alle lettere a) e b) può partecipare il personale ivi indicato in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario già previsto per l'accesso al ruolo direttivo speciale di cui al medesimo articolo.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che hanno riportato:
 - a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
 - b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Sono, inoltre, esclusi dai concorsi, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti sospesi cautelatamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. Costituisce, altresì, causa di esclusione dai concorsi l'aver riportato, prima della conclusione delle procedure concorsuali, un giudizio complessivo inferiore a "distinto" ovvero una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2, lettere b), c) e d).
6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
7. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al nuovo ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 4

(Bando di concorso)

1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria, di cui all'articolo 7 del presente decreto:
 - a) il numero dei posti messi a concorso;
 - b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
 - d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5

(Domande di partecipazione ai concorsi)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

5. I componenti della Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.

Articolo 7

(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:

1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15;

2) anzianità nella qualifica, compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto commissario", fino a punti 8;

3) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 5;

4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, organizzati dall'Amministrazione e oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 2;

7) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6.

B) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5:

- 1) diploma di laurea;
- 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti;
- 3) diplomi di specializzazione universitaria;
- 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- 5) master universitari di primo o di secondo livello;
- 6) dottorato di ricerca.

2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e i criteri di massima per la graduale valutazione degli stessi per l'attribuzione dei relativi punteggi. Delle determinazioni assunte ne è data comunicazione sul sito web della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice.

4. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso, validati dall'ente matricolare competente.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto commissario", l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. La graduatoria di merito, per ciascuna delle annualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è formata ed approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

4. Il candidato risultato vincitore in più di una annualità è collocato esclusivamente nella graduatoria dei vincitori dell'annualità più risalente.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1), del decreto legislativo, i vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione.

6. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

SEZIONE II

Corsi di formazione e periodo di sospensione

Articolo 9

(Durata e modalità di svolgimento)

1. I corsi di formazione per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato sono organizzati dalla Scuola Superiore di Polizia e si articolano in:

- a) un corso di formazione riservato ai vincitori del concorso per 1.500 posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 1, del decreto legislativo, della durata complessiva di tre mesi, articolato in un periodo applicativo di un mese ed in un periodo formativo di due mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolgono le prove di esame;
 - b) un corso di formazione della durata complessiva di sei mesi riservato ai vincitori del concorso per 300 posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 2, del decreto legislativo articolato in un periodo applicativo di due mesi e in un periodo formativo di quattro mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolgono le prove di esame.
2. Fermo restando le esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici, i vice commissari svolgono il periodo applicativo presso l'Ufficio o il Reparto di appartenenza al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate. In caso contrario i vice commissari svolgono il periodo applicativo presso altro Ufficio o Reparto della stessa sede di servizio, ovvero di altra sede limitrofa cui è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate.
 3. Al termine del periodo applicativo del corso di cui al comma 1, lettera a), l'attività didattica è sospesa fino all'inizio del rispettivo periodo formativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12.

Articolo 10

(Finalità didattiche, piano degli studi, modalità attuative, esami e graduatorie di fine corso).

1. I corsi di formazione per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato mirano ad approfondire la cultura giuridica dei vice commissari e a favorirne l'arricchimento professionale.
2. Durante il periodo applicativo, i vice commissari partecipano alle attività degli Uffici o dei Reparti di cui all'articolo 9, comma 2, in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, allo scopo di perfezionare la conoscenza dei compiti istituzionali connessi all'esercizio delle funzioni direttive, con particolare riferimento all'assunzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. L'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente comma costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
3. Durante il periodo formativo, i vice commissari partecipano alle attività didattiche previste dal piano degli studi adottato con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore della Scuola Superiore di Polizia, anche in coerenza, ove ne ricorrano i presupposti, con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
4. I contenuti didattici somministrati in modalità *e-learning* durante i periodi formativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto si articolano in cicli di lezioni suddivisi in moduli tematici dedicati ai fenomeni e alle aree professionali di maggiore attualità ed interesse, integrati da casi di studio di carattere operativo e da conferenze, anche in relazione all'eventuale riconoscimento universitario del corso.
5. Al termine del corso, i vice commissari sostengono un esame finale consistente nella discussione di un elaborato su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso. L'esame forma oggetto di una valutazione di merito, cui è subordinato il superamento del corso.

6. La graduatoria di fine corso ricomprende solo i vice commissari che abbiano conseguito la valutazione positiva, nell'ordine di graduatoria di merito di ammissione al corso. Gli stessi sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario ed assegnati alle sedi secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato, tenuto conto della medesima graduatoria.

7. La Commissione di esame è presieduta dal Direttore della Scuola Superiore di Polizia o, su sua delega, da un dirigente superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Scuola Superiore di Polizia. La stessa è articolata in Sottocommissioni, ciascuna presieduta da un dirigente della Scuola Superiore di Polizia e composta da due docenti del corso, nominati dal Direttore della Scuola con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari della Polizia di Stato individuati con il medesimo provvedimento.

8. Allo scopo di selezionare i docenti interni più idonei ad erogare i contenuti didattici in modalità *e-learning*, di coordinarne l'impiego nell'ambito dei periodi formativi e di assicurarne l'eventuale avvicendamento con figure professionali altrettanto qualificate, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza è costituito un gruppo di lavoro presieduto dal Direttore della Scuola Superiore di Polizia e composto dai rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni Centrali coinvolte nel progetto formativo, nonché della Scuola Superiore di Polizia.

Articolo 11 (Dimissioni dal corso)

1. Sono dimessi dal corso i vice commissari che:
 - a) non superano l'esame finale del corso;
 - b) sono stati per qualsiasi motivo assenti per più di undici giorni dall'attività corsuale di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), punto 1, del decreto legislativo, ovvero per più di ventidue giorni dall'attività corsuale prevista dall'art. 2, comma 1, lettera t), punto 2, del medesimo decreto legislativo.
2. I vice commissari che eccedono il limite massimo di assenze consentito per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a frequentare il periodo residuo del corso di formazione al primo corso successivo alla riacquistata idoneità al servizio, ovvero ad uno specifico percorso formativo, con lo stesso contenuto del corso di cui alla presente Sezione, qualora i cicli formativi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si siano conclusi, ferma restando la promozione alla qualifica di commissario e commissario capo, previo superamento dell'esame finale, con la stessa decorrenza degli altri frequentatori del corso dal quale sono stati dimessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai vice commissari che eccedono il limite massimo di assenze consentito per cause diverse da quelle ivi indicate, ma il termine per la promozione alle qualifiche di commissario e commissario capo decorre dalla data di effettivo superamento dell'esame finale.
4. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame se compatibile, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario competente per l'Ufficio ove prestano servizio, con la natura della malattia da cui sono affetti.
5. I vice commissari che non superano l'esame finale possono essere ammessi a ripeterlo una sola volta nel corso successivo, fatta salva la previsione di cui al comma 2 qualora i cicli formativi si siano conclusi. Per la decorrenza ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e commissario capo si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

6. I vice commissari che non superano l'esame finale anche la seconda volta sono confermati nella qualifica di vice commissario fino al collocamento in quiescenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1) del decreto legislativo.

7. Sono espulsi dal corso i vice commissari ai quali sono state contestate sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Gli stessi permangono nella qualifica di vice commissario e sono esclusi dalla partecipazione ai successivi corsi di formazione. Qualora all'esito del procedimento disciplinare il dipendente risulti prosciolto da ogni addebito, lo stesso è ammesso a frequentare il periodo residuo del corso di formazione al primo corso di formazione successivo alla chiusura del procedimento disciplinare, ovvero ad uno specifico percorso formativo, con lo stesso contenuto del corso di cui alla presente Sezione, qualora i cicli formativi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si siano conclusi, ferma restando la promozione alla qualifica di commissario e commissario capo, previo superamento dell'esame finale, con la stessa decorrenza degli altri frequentatori del corso dal quale è stato dimesso.

8. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il Direttore Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 12

(Sospensione del corso di formazione)

1. Al termine del periodo applicativo i vice commissari, nelle more dell'avvio del periodo formativo, permangono nell'Ufficio o nel Reparto ove hanno svolto il periodo applicativo, ovvero in altro Ufficio o Reparto situato nella stessa sede o in sede limitrofa al quale è preposto un funzionario della Polizia di Stato, secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato.

2. I vice commissari sono impiegati nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

CAPO III

DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

SEZIONE I

Alimentazione del ruolo

Articolo 13

(Concorso interno per titoli)

1. All'alimentazione del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo, attraverso un concorso interno, per titoli, per i seguenti posti:

a) 40 posti riservati al personale che rivestiva la qualifica di perito superiore il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo e, prioritariamente, al personale che rivestiva la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ad esclusione del settore sanitario;

b) 40 posti riservati al personale che rivestiva la qualifica di perito superiore del settore sanitario il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo, in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.

Articolo 14

(Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso)

1. Al concorso di cui all'articolo 13 può partecipare il personale in possesso, per il concorso di cui alla lettera a), del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario già previsto per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, per il concorso di cui alla lettera b), del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che hanno riportato:
 - a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
 - b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Sono, inoltre, esclusi dai concorsi, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti sospesi cautelatamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. Costituisce, altresì, causa di esclusione dai concorsi l'aver riportato, prima della conclusione delle procedure concorsuali, un giudizio complessivo inferiore a "distinto" ovvero una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2, lettere b), c) e d).
6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
7. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al nuovo ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 15

(Bando di concorso)

1. Il concorso di cui all'articolo 13 è indetto con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 14 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria, di cui all'articolo 18 del presente decreto:
 - a) il numero dei posti messi a concorso;
 - b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
 - d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 16

(Domande di partecipazione al concorso)

1. Le domande di partecipazione al concorso, devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 17

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e due funzionari con qualifica non inferiore a medico capo.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.

4. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore.

5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 18

(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:

1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 15;

2) anzianità nella qualifica, compresa quella nella denominazione di “sostituto direttore tecnico”, fino a punti 8;

3) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico di appartenenza del candidato, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 5;

4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, organizzati dall'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2;

6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio, fino a punti 2;

7) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6.

B) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5:

1. diploma di laurea;
2. diploma di laurea magistrale;specialistica ed equipollenti;
3. diplomi di specializzazione universitaria;
4. abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
5. master universitari di primo o di secondo livello;
6. dottorato di ricerca.

2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e i criteri di massima per la graduale valutazione degli stessi per l'attribuzione dei relativi punteggi. Delle determinazioni assunte ne è data comunicazione sul sito web della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice.

4. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso validati dall'ente matricolare competente.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 19

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica compresa quella maturata nella denominazione di "sostituto direttore tecnico", l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. La Commissione d'esame redige una graduatoria per i vincitori dell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ed una graduatoria per i vincitori dell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

4. I posti non coperti nell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), sono portati in aumento nell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

5. Le graduatorie di merito sono formate e approvate con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo, i vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione e, superato l'esame di fine corso, sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico ed assegnati alle sedi secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato, tenuto conto della graduatoria finale del concorso.

7. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

SEZIONE II
Corso di formazione

Articolo 20

(Durata e modalità di svolgimento).

1. Il corso di formazione per vice direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato è organizzato dalla Scuola Superiore di Polizia ed ha la durata complessiva di tre mesi.
2. Esso è articolato in un periodo applicativo di un mese ed in un periodo formativo di due mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolgono le prove di esame.
3. Al corso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, 10 e 11 del presente decreto, in quanto compatibili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(Gestione amministrativa dei vincitori dei concorsi)

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto, durante i corsi di formazione rimangono in forza ai rispettivi uffici di appartenenza.

Articolo 22

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn) del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,